



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



Al Direttore Generale

Ai Dirigenti del Consorzio di Bonifica

A Tutto il personale del Consorzio di Bonifica

Al RSPP

Al Medico Competente

E, p.c. alle RR.SS.AA.

Oggetto: Decreto Legge n.127 del 21 Settembre 2021- Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e previsto mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – **MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE**

Il Commissario Straordinario Regionale (D.P.G.R. N.114 del 16/07/2021)

Viste le recenti disposizioni normative in materia;

Visto il **Decreto Legge n. 127 del 21 Settembre 2021**, che detta disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 nel contesto di un sano e regolare svolgimento del rapporto di lavoro pubblico.

L'art.1 del suddetto decreto apporta modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo dopo l'articolo 9-*quater* il seguente:

Art.9- quinquies (impiego della certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono,



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



- a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.
 7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.
 8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.
 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
 10. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.
 11. Ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



12. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Viste le circolari dell'ANBI n. 20 del 22 Settembre 2021 e n. 25 del 6 Ottobre 2021 relative, rispettivamente, all'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati e alle procedure di verifica;

Considerato che i Consorzi di Bonifica, in quanto enti pubblici economici rientrano nel novero degli enti pubblici di cui all'art.1 del superiore Decreto Legge;

Considerato che occorre dare attuazione alla suddetta disposizione normativa;

DISPONE

Che, a partire dalla data del 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars –Cov2, tutto il personale consortile appartenente al Consorzio di Bonifica è tenuto a possedere ad esibire, a richiesta del personale incaricato, la propria Certificazione verde Covid-19;

che a partire dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre 2021, l'accesso agli uffici consortili, al fine di svolgere l'attività lavorativa, sarà consentita solo ed esclusivamente ai dipendenti dotati di certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita al personale incaricato al controllo;

che a partire dal 15 Ottobre 2021 l'accesso agli uffici consortili da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei predetti luoghi sarà consentito solo ed esclusivamente a coloro dotati di certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita al personale incaricato al controllo;

che saranno esenti da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute, soggetti per i quali la vaccinazione Anti SARS – CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che lo rendono in maniera permanente o temporanea controindicata;

che, i controlli saranno effettuati all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione;

che, il personale che ha l'obbligo di certificazione verde Covid-19, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;



Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno



che, tale sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

che, dal 15 Ottobre 2021 per i dipendenti che violeranno la disposizione di cui al comma 1 del suindicato D.L. e che quindi all'esito del controllo saranno sprovvisti della certificazione verde, potrà scattare anche la sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1500,00 in caso di comportamento doloso;

che, con la presente si individuano i Dirigenti del Consorzio quali soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni che comunicheranno al Commissario Straordinario Regionale per i consequenziali adempimenti.

La verifica della certificazione verde avverrà tramite apposita applicazione ministeriale di verifica nazionale "APP Verifica 19" con le seguenti modalità:

- La certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- L'app Verifica 19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- L'app Verifica 19 applica le regole per verificare che la certificazione verde sia valida;
- L'app Verifica 19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione verde nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;

Al verificatore basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code , nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il certificato verde esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La presente disposizione di servizio si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione on-line e sul sito web del Consorzio, ai sensi della Legge n.241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2500

Il Commissario Straordinario Regionale
Avv. Francesco Todisco